



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89915 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-
e-mail: comunefrancavilla@tin.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 66 Registro Delibere

Data: 27/12/2024

Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2024-2026: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE".

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 18:48 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nella sala delle adunanze di questo Comune, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto. Risulta che:

N.O.	Carica	COGNOME E NOME	Presente/Assente
1	SINDACO	Pizzonia Giuseppe	P
2	VICE SINDACO	Caruso Antonio	P
3	ASSESSORE	Caruso Giuliana	P

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmen Longo

Presiede l' Avv. Giuseppe PIZZONIA – Sindaco;

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione di quanto in oggetto.

Si da atto che nella presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del ragioniere sotto profilo di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 d.l.vo n. 267 del 18/08/2022

Legenda:

P: Presente (In presenza)

A: Assente

R: Remoto (videoconferenza)

PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2024-2026: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15.03.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15.04.2024 ad oggetto "*Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026 (Enti con meno di 50 dipendenti)*";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.11.2024 ad oggetto "*PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2024-2026: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"*";

Dato atto che il Comune di Francavilla Angitola, attesa l'urgenza di potenziare la ormai esigua dotazione organica dell'Ente, intende avvalersi, per tutti i posti da coprire e quindi anche per l'Istruttore di Vigilanza, della facoltà di non attivare la mobilità volontaria (art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001), facoltà prorogata fino al 31.12.2024, dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego;

Ritenuto, dunque, di procedere all'aggiornamento del PIAO 2024-2026 relativamente alla sotto sezione 3.3 rubricata "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*", come da Allegato A al presente provvedimento, limitatamente alla previsione della facoltà di non attivare la mobilità volontaria (art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001), facoltà prorogata fino al 31.12.2024, dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per tutti i posti da coprire e quindi anche per l'Istruttore di Vigilanza;

Atteso che sul presente provvedimento è stata già espletata la procedura di informazione sindacale ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 così come risulta dalla nota prot. n. 2295 del 06.11.2024;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 20 del 23.12.2024 acquisito al prot. n. 2753 del 23.12.2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare l'aggiornamento, allegato A), alla sotto sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2024-2026, relativamente al fabbisogno di personale 2024-2026, limitatamente alla previsione della facoltà di non attivare la mobilità volontaria (art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001), facoltà prorogata fino al 31.12.2024, dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per tutti i posti da coprire e quindi anche per l'Istruttore di Vigilanza;
2. Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
3. Di dare mandato ai Responsabili di settore, ciascuno per quanto di competenza, di provvedere a dare esecuzione al presente atto ed alle relative procedure dal medesimo scaturenti;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica;
6. Di dare atto che l'avvio delle procedure di reclutamento previste nella Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2024-2026 e l'assunzione in servizio delle relative figure professionali sono subordinate alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie, previo costante monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente al fine del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, oltre che di tutti gli obblighi di legge previsti per le assunzioni;
7. Di dare atto che l'effettiva assunzione in servizio del personale prevista nel presente piano rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS.;
9. Di riservarsi di aggiornare, integrare o modificare la programmazione del fabbisogno di personale al verificarsi di mutazioni del quadro di riferimento, tali da renderlo necessario;
10. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-

PEC: protocollo.francavillaangitola@asmepec.it

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2024-2026:
VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta n. 73 del 23/12/2024.

Per la proposta il parere è: FAVOREVOLE

Note:

Francavilla Angitola, 23/12/2024

Il Responsabile del Settore AREA FINANZIARIA
DOMENICO ARACRI



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-

PEC: protocollo.francavillaangitola@asmepec.it

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO) 2024-2026:
VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta n. 73 del 23/12/2024.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Francavilla Angitola, 23/12/2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

DOMENICO ARACRI



COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA

(Prov. Di Vibo Valentia)

Piazza Michele Solari.9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA – Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668-
PEC: protocollo.francavillaangitola@asmepec.it

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Il Presidente
Avv. Giuseppe PIZZONIA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Longo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.francavillaangitola.vv.it, dal giorno 30/12/2024 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
Domenico Aracri


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- è stata trasmessa ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Francavilla Angitola, 30/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
Domenico Aracri



Comune di Francavilla Angitola

Provincia di Vibo Valentia

******* Il Revisore Unico**

Verbale n.20 Del 23/12/2024	Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto: "Piano Integrato Di Organizzazione E Attivita' (Piao) 2024-2026: Variazione alla Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale"
--	--

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Francesca Palamaro, Revisore unico del Comune di Francavilla Angitola (VV), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23 Novembre 2021, interpellato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto: **"Piano Integrato Di Organizzazione E Attivita' (Piao) 2024-2026: Variazione alla Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale"**

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15.03.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15.04.2024 ad oggetto **"Adozione del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026 (Enti con meno di 50 dipendenti)**
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.11.2024 ad oggetto **"Piano Integrato Di Organizzazione E Attivita' (Piao) 2024-2026: Variazione alla Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale"**;

Preso atto che:

- il Comune di Francavilla Angitola, ha urgenza di potenziare la ormai esigua dotazione organica dell'Ente e che intende avvalersi, per tutti i posti da coprire, della facoltà di non attivare la mobilità volontaria (art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001), facoltà prorogata fino al 31.12.2024, dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019.

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra esposto, è necessario procedere all'aggiornamento del PIAO 2024-2026 relativamente alla sotto sezione 3.3 rubricata **"Piano triennale dei fabbisogni di personale"**, limitatamente alla previsione della facoltà di non attivare la mobilità volontaria (art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001).

Rilevato che:

- sul presente provvedimento è stata già espletata la procedura di informazione sindacale ai sensi dell'art. 4 comma 5 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 così come risulta dalla nota prot. n. 2295 del 06.11.2024;

Visto:


- il testo della proposta di deliberazione di delibera di Giunta;
- la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile della proposta in quanto conforme alle previsioni di legge e al Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 6, comma 1, del D. l.gs. n. 165/2001;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile preposto, ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto: "Piano Integrato Di Organizzazione E Attivita' (Piao) 2024-2026: Variazione alla Sotto-Sezione 3.3 "Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale"

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dot.ssa Maria Francesca Palamaro



Aggiornamento al PIAO 2024/2026 - SEZIONE 3.3

3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Nel D.U.P.S. 2024/2026 risulta definita la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

Si conferma che non risultano essere presenti eccedenze di personale come disposto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, Legge di stabilità 2012.

Di seguito, si rappresenta la situazione del personale ad oggi:

Dipendenti dell'Ente:

- N. 1 Funzionario E.Q. (ex Cat. D) – Area Finanziaria e Tributi – a tempo pieno ed indeterminato;
- N. 1 Istruttore (ex Cat. C) – Area Tecnica – a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato (ex art. 110 comma 1 Tuel);
- N. 1 Istruttore (ex Cat. C) – Area Vigilanza - a tempo pieno ed indeterminato;
- N. 4 Operatori (ex Cat. A) ex Lsu – Area Tecnica – a tempo indeterminato e part-time (25 ore settimanali);

Dipendenti di altra P.A.:

A seguito del pensionamento con decorrenza 1° luglio 2024 del dipendente a tempo pieno ed indeterminato Funzionario E.Q. (ex Cat. D) Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi demografici, stato civile ed elettorale, si è reso necessario ricorrere fino al 31.12.2024 all'utilizzo di dipendenti di altri Enti:

- n. 1 unità ex art. 1 c. 557 L. 311/04 – Istruttore (ex cat. C1) - dipendente di altro Comune, autorizzato a svolgere servizio presso il Comune di Francavilla Angitola fuori dall'orario di lavoro per n. 12 settimanali;
- n. 1 unità in convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 Istruttore (ex cat. C1) per n. 12 ore settimanali;

Segretario Comunale in convenzione con altro Comune (60% presso il Comune di Francavilla Angitola Capofila e 40% presso Comune di Vazzano);

E' in corso di svolgimento presso l'Ente, come già da diversi anni, un tirocinio di inclusione sociale rivolto a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga (n. 6 unità), per i quali sono in corso tavoli tecnici tra Regione Calabria e Organizzazioni sindacali ai fini di una loro stabilizzazione.

Nell'ultimo decennio si sono verificati numerosi pensionamenti e, pertanto, si rende necessario programmare delle assunzioni al fine di garantire i servizi essenziali ed indispensabili per la Comunità, nei limiti imposti dalla vigente normativa.

Per una corretta elaborazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026, l'attuale normativa in materia di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

a) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e s.m. e i. -

D.M.17.03.2020);

b) il contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, co. 557, 557bis e 557quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

Si procede, pertanto, alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti:

a) Facoltà assunzionali personale a tempo indeterminato DM 17.3.2020 (Ultimo rendiconto approvato anno 2023)

Con riferimento al DM 17.03.2020, il Comune di Francavilla Angitola appartiene alla fascia demografica b) - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente), per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è pari al 28,60% (Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020);

Con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023) ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al 21,68 %, collocando l'Ente nella fattispecie dei Comuni "virtuosi".

Il Valore soglia, come definito dal DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale.

Di seguito la verifica dei limiti di spesa del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 ai sensi del DM 17.3.2020.

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2024		
Popolazione al 31 dicembre		2022	1.838	b
			VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2023	320.616,03 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	486.823,95 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2021	1.408.285,06 €	
		2022	1.541.728,00 €	
		2023	1.602.144,74 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.517.385,93 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	38.537,45 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	1.478.848,48 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		21,68%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		35,00%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO				
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	102.334,64 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	422.950,67 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2024	(h)		35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	170.388,38 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	170.388,38 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	657.212,33 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	422.950,67 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(o)	422.950,67 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022		
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2023		
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2023		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(p)	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)		(q)	
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(p) * (q)	

ENTE NON VIRTUOSO

Considerato che, ai sensi l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, si verifica che essendo l'incremento della spesa di personale derivante dall'applicazione del limite previsto alla tabella 2 del D.M. 17/03/2020 (€ 170.388,38) maggiore dell'incremento rinveniente dall'applicazione del limite previsto alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020 (€ 102.334,64), il Comune di Francavilla Angitola può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro quest'ultimo incremento massimo teorico pari ad € 102.334,64.

b) Contenimento della spesa di personale

L'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., stabilisce che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

L'art. 1 c. 557 quater considera quale limite per il contenimento della spesa del personale la media del triennio 2011/2013.

	Media triennio 2011/2013
Totale spesa di personale	€ 635.031,33
Totale componenti escluse	€ 76.912,53
Totale componenti assoggettate al limite ex art. 1, co. 557 L. 296/2006	€ 558.118,80

Si evidenzia il rispetto del limite di cui all'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296, e pertanto il Comune di Francavilla Angitola può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della soglia prevista dallatabella 1 DM 17/03/2020 ovvero per un incremento massimo teorico della spesa del personale pari ad € 102.334,64.

c) Forme flessibili

VISTO, in particolare, l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. (...) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. (...).*

Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

RICHIAMATA la **delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 1/SEZAUT/2017/QMIG**, la quale a proposito dell'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, precisa che *“Un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire, soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell'attività istituzionale. Con il conseguente risultato che, anche per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, sarebbe unicamente consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, sempre che ne sussistano i margini assunzionali”.* Pertanto, la Corte dei conti conclude affermando che *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;*

DATO ATTO che questo Comune non ha mai sostenuto spese di personale con contratti di lavoro

flessibile nell'anno 2009 o nel triennio 2007-2009;

RILEVATA, pertanto, in ossequio a quanto disposto dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, la necessità di individuare un nuovo parametro di riferimento per sostenere spese di personale con contratti di lavoro flessibile, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire;

PRECISATO che nel caso di specie sussistono tutte le ragioni ed i presupposti per determinare un nuovo parametro di riferimento per lavoro flessibile quale limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.:

- non avendo questo Comune mai sostenuto spese di personale con contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009 o nel triennio 2007-2009;
- dovendosi evitare la paralisi delle funzioni dell'ufficio amministrativo e dei servizi esterni e, pertanto, servizi essenziali per l'utenza;
- accertata l'inesistenza, nell'organico comunale di altro personale che possa garantire quanto in questione;
- accertata la disponibilità di risorse, potendosi utilizzare quelle che residuano dai disposti pensionamenti dei dipendenti comunali;
- accertato il rispetto del limite di spesa del personale di cui al triennio 2011/2013;

RITENUTO, per le motivazioni precedentemente espresse e in ossequio a quanto disposto dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, di dover individuare il limite di spesa su base annua per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile per le annualità successive nella spesa che sarà effettivamente sostenuta per le stesse finalità nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi essenziali per l'Ente, la quale è da quantificarsi allo stato attuale in via previsionale, sulla base del presente atto, entro il limite di € 47.660,88 circa, che comprende i rapporti già in essere (n. 2 unità di Istruttori ex Cat. C1 per n. 12 ore settimanali che sopperiscono al pensionamento del Responsabile dell'Area Amministrativa con decorrenza 1° luglio 2024 nelle more di altra stabile soluzione organizzativa) e la spesa per reclutare n. 1 unità di Operatore ex Cat. A1 da adibire ai servizi esterni, laddove le ragioni del tempo determinato risiedono nella necessità di valutare il mantenimento dei servizi esterni (cura e manutenzione cimitero e verde pubblico, raccolta rifiuti, etc.) ovvero la loro completa esternalizzazione.

PIANO ASSUNZIONI 2024/2026

Per l'annualità 2024:

Si prevede:

- l'assunzione di n. 1 unità di Istruttore (ex cat. C) a tempo part-time (18 ore settimanali) ed indeterminato – Area Vigilanza;
- l'incremento orario di n. 2 unità di Operatore (ex cat. A) a tempo indeterminato da n. 25 ore settimanali a n. 36 ore settimanali – Area Tecnica;
- l'assunzione di n. 1 unità di Operatore (ex cat. A) a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per un anno;
- incremento orario del Responsabile dell'Area Tecnica ex art. 110, comma 1, del Tuel fino alla scadenza dell'incarico da n. 24 ore settimanali a n. 30 ore settimanali.

Mobilità obbligatoria e volontaria.

Resta obbligatoria la comunicazione preventiva all'avvio delle procedure di assunzione prevista dall'art. 34bis del D. Lgs. 165/2001. Non sussiste l'obbligo, invece, per le assunzioni a tempo determinato non superiori ai 12 mesi.

Il Comune di Francavilla Angitola intende avvalersi della facoltà di non attivare la mobilità volontaria prima della indizione di concorsi pubblici (art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001), facoltà

prorogata fino al 31.12.2024, dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.

Rapporti di lavoro a tempo parziale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018: *Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.*

Tempo determinato

In riferimento al limite quantitativo inerente i rapporti a tempo determinato sancito dall'art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015 (20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione), il rispetto di tale limite sarà verificato di volta in volta, atteso che il detto limite non è assoluto, ma vi sono delle esenzioni, previste dal comma 2 del medesimo articolo (come, a titolo esemplificativo, i lavoratori con età superiore ai 50 anni e i lavoratori reclutati per la sostituzione del personale assente), oltre che dal comma 4 dell'art. 60 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022, come per esempio dalla *lett. a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti.*

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024

N. e Ex Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Incremento orario	Modalità di reclutamento previo esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001						Costo annuo
					Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progression e di carriera	Stabil.	Utilizzo graduatori e di altri Enti	
n. 2 A	Operatore	Tecnico	FT	X (Da 25 a 36 ore settimanali)							€ 16.362,51
n. 1 C	Istruttore	Vigilanza	PT (18 ore settimanali)							X	€ 15.664,40
COSTO COMPLESSIVO										€ 32.026,91	

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024

N. e ex Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Costo annuo
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
n. 1 A	Operatore	Tecnico	FT (36 ore settimanali)		X					€ 26.775,01
COSTO COMPLESSIVO										€ 26.775,01

INCREMENTO ORARIO ANNO 2024

N. e ex Cat.	Profilo professionale	Servizio	Incremento orario	Costo incremento annuo
n. 1 Istruttore (ex cat. C1)	Istruttore	Tecnico	da 24 a 30 ore settimanali	€ 5.221,47

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat.	Posti coperti alla data del 01.09.2024		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	FT	PT	FT	PT
Funzionario E.Q. (ex Cat. D)	1			
Istruttore (ex Cat. C)	1	3*		1
Operatore esperto(ex Cat. B)		=		
Operatore (ex Cat. A)		4	1**	
TOTALE	2	7*	1**	1

* Nel numero sono comprese anche le unità attualmente utilizzate dipendenti di altre P.A.

** Nel numero è compresa l'assunzione a tempo determinato per un anno.

Per l'annualità 2025 si prevede di portare avanti le procedure assunzionali previste e non concluse nel 2024.

Per l'annualità 2026 al momento non sono previste nuove assunzioni.

Si attesta, inoltre, che:

1. a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
2. l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, co. 9, lett. c) del D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014;
3. il Bilancio di previsione 2024/2026 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15/03/2024;
4. il rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 30/04/2024;
5. il Responsabile del servizio Finanziario ha trasmesso i documenti del rendiconto 2023 e del Bilancio di previsione 2024-2026 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
6. l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
7. con deliberazione di C.C. n. 14 del 30/07/2024 l'amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.